



THE ITALIAN CLIMATE CHANGE THINK TANK

ASTE EU ETS IN ITALIA

Trasparenza e tracciabilità
dei ricavi

REPORT

FEBBRAIO 2025

Francesca Bellisai

Costanza Scano



SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| Executive Summary | 3 |
| 1 L'EU Emissions Trading System e la sua evoluzione | 6 |
| 2 I proventi delle aste EU ETS: meccanismi di distribuzione e impiego in Italia | 8 |
| 2.1 Evoluzione del cap e proventi derivanti | 11 |
| 2.2 Analisi dei proventi d'asta per l'Italia | 13 |
| 3 Analisi dell'utilizzo dei proventi d'asta per l'Italia | 16 |
| 3.1 Analisi dei volumi e delle categorie di spesa | 16 |
| 3.1.1 <i>Analisi dei proventi 'esborsati'</i> | 16 |
| 3.1.2 <i>Analisi delle categorie di spesa</i> | 18 |
| 3.1.3 <i>Analisi dei proventi 'impegnati'</i> | 20 |
| 3.2 Analisi caso studio: i proventi d'asta allocati nei decreti emanati durante la crisi energetica | 23 |
| 4 Conclusioni | 25 |
| ALLEGATO 1- Evoluzione della normativa di rendicontazione dei proventi d'asta | 26 |
| 1. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 749/2014 DELLA COMMISSIONE | 27 |
| 2. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1208 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2020 (Allegato II) | 30 |
| 3. MODIFICA DEL 14 MAGGIO 2024 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1208 DELLA COMMISSIONE | 35 |

EXECUTIVE SUMMARY

Cos'è l'EU ETS?

Il sistema europeo per lo **scambio di quote di emissione di gas serra (EU Emissions Trading System)**, meglio conosciuto come EU ETS, introduce un prezzo sulle emissioni di questi gas. Attivo dal 2005, inizialmente per il solo settore elettrico e dell'industria energivora, oggi comprende oltre diecimila installazioni fisse in EU (oltre mille in Italia) e, con l'ultima modifica normativa del 2023, comprenderà il settore aereo civile e quello navale (EU-ETS1).

Il principio alla base del sistema ha l'effetto di una redistribuzione di risorse finanziarie. Il costo pagato dalle imprese per emettere CO₂ va a costituire la base di finanziamento delle politiche di abbattimento delle emissioni. Questo crea un meccanismo virtuoso che, da un lato, aggiunge un costo all'emissione di gas serra, dall'altro, utilizza i ricavi di tali costi per finanziare la transizione complessiva del sistema, lo sviluppo delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la transizione dei settori industriali stessi.

Punti chiave dell'analisi sulla destinazione d'uso dei ricavi EU ETS

Dall'analisi delle [rendicontazioni pubbliche presentate dall'Italia alla Commissione UE tra il 2014 e il 2024](#) emerge che:

- tra il 2012 e il 2024 **le aste dell'EU ETS hanno generato proventi per 15,6 miliardi di euro**.
- Dall'analisi delle sole rendicontazioni, **l'Italia appare aver speso solo il 9% di questi 15,6 miliardi di euro per spese legate alla lotta ai cambiamenti climatici**; ben al di sotto delle previsioni di spesa attualmente previste *ex legem* del 50% dei proventi;
- **solo il 42% dei proventi generati nel biennio 2012-13** (primi anni di messa all'asta delle quote EU ETS) **sono stati effettivamente spesi ad oggi**, ovvero a dodici anni di distanza;
- dei **3 miliardi 600 milioni di euro derivanti dai proventi d'asta, utilizzati per misure emergenziali per la riduzione dei costi delle bollette tra il 2021 e il 2022** non è possibile ricostruire il quadro effettivo della spesa dalle rendicontazioni, evidenziando sia complessità amministrative che nella pianificazione della spesa pubblica.

Dove vanno i ricavi dell'EU ETS?

L'analisi mostra **lacune in termini di:**

- **pianificazione della spesa di breve e medio periodo per i fini previsti dalla Direttiva**, ad esempio politiche per la promozione dell'efficienza energetica o delle rinnovabili;
- **tracciabilità della spesa dei proventi sia in termini di volumi che di destinazioni d'uso**.

Il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) richiederà oltre 174 miliardi di investimenti aggiuntivi cumulati, tra il 2024 e il 2030.

Gran parte di questi [investimenti](#) dovrà provenire dal settore privato e, in questo senso, l'effetto leva della finanza pubblica nell'attivare gli investimenti privati è fondamentale.

Tra il 2025 e il 2030, si stimano proventi dall'EU ETS1 tra i **27 e i 33 miliardi di euro**¹. Questi proventi potrebbero dare un contributo significativo nel finanziamento delle politiche del clima e supportare le imprese e i cittadini nell'abbandono dell'utilizzo dei combustibili fossili, emancipandosi dalla volatilità dei prezzi di queste fonti, che mina la competitività delle imprese e l'equilibrio delle nostre società.

Per un Paese a ridotto spazio fiscale come l'Italia, il completo, efficiente ed efficace utilizzo dei proventi delle aste derivanti dall'EU ETS, quindi, rappresenta un elemento fondamentale della strategia di finanziamento per la transizione.

EU ETS 2: di cosa si tratta?

A partire dal 2027, un sistema di *pricing* del carbonio sarà applicato anche ai fornitori di carburanti e combustibili fossili per i **settori dei trasporti, degli edifici e delle imprese medio piccole** con il sistema dell'EU ETS 2. I costi della CO₂ verranno, di fatto, trasferiti dai fornitori di energia da fonti fossili ai consumatori finali. Il cosiddetto 'segnale' di prezzo della CO₂ dovrebbe, quindi, portare i consumatori a scelte di efficienza energetica ed elettrificazione dei consumi finali, adottando soluzioni a zero-basse emissioni. Ad esempio, per il riscaldamento delle abitazioni o per il calore di processo degli impianti industriali (ad es. pompe di calore anziché caldaie a gas), o per il trasporto (ad es. soluzioni in sharing anziché auto privata). I proventi delle aste, quindi, dovrebbero essere diretti a politiche che supportano i consumatori e le imprese in questo percorso.

Non solo. Tali costi, infatti, potrebbero avere effetti sproporzionati su alcune fasce della popolazione o sulle imprese. Per tale ragione, oltre a sostenere le politiche per ridurre l'utilizzo dei combustibili fossili, la Direttiva prevede la possibilità di **alleviare il peso sociale derivante da tali costi, sia mediante spesa diretta dei proventi delle aste, sia attraverso il cosiddetto Fondo Sociale Clima**, un fondo espressamente dedicato alla protezione di cittadini e micro-imprese dalla povertà energetica.

Si stima che **dall'EU ETS 2 saranno disponibili fondi nell'ordine di 40 miliardi di euro**², di cui **7 miliardi** allocati al **Fondo Sociale per il Clima**. Se consideriamo che [efficientare](#) tutte le case popolari d'Italia, oppure metà delle scuole pubbliche, costerebbe circa 20 miliardi di euro, è immediatamente evidente la valenza di tale contributo rispetto all'effettiva transizione dai combustibili fossili.

È quindi centrale che i costi dell'EU ETS 2 siano **integrati nella più ampia revisione della fiscalità dell'energia, pianificando nel tempo la spesa di tali risorse**. In questo senso, un approccio efficace deve favorire **l'elettrificazione dei consumi**, riducendo la dipendenza dalla volatilità dei costi delle fonti fossili. Questo a vantaggio delle fasce di popolazione più esposte a questi costi e per le piccole e medie imprese. Questo approccio permetterebbe di garantire la sicurezza energetica e maggior competitività del sistema Paese.

¹ Si veda il [paragrafo 2.1](#) del presente documento

² Stima basata su How to finance the European Union's building decarbonisation plan, Bruegel, 2024. Si veda anche [paragrafo 2.1](#) del presente documento.

Raccomandazioni

In vista della prossima entrata in vigore dell'EU ETS 2 e delle modifiche dell'EU ETS 1, che prevedono la necessità di spesa del 100% dei proventi d'asta per la lotta al cambiamento climatico e per compensare effetti sproporzionati rispetto a gruppi sociali e piccole imprese, l'analisi evidenzia una serie di possibili aree di miglioramento:

1. Una **migliore pianificazione e gestione della spesa dei proventi d'asta**, che sia coerente con gli strumenti di programmazione di spesa pubblica, come il Piano strutturale di Bilancio e con gli obiettivi di sviluppo socioeconomico, competitività e decarbonizzazione del Paese. A tal fine, occorrerebbe:
 - a. **garantire i volumi** di spesa:
 - i. correggendo l'attuale decreto di recepimento, allineandolo alle previsioni della Direttiva EU ETS nella sua ultima revisione e destinando, quindi, il 100% dei proventi al sostegno delle politiche del clima;
 - ii. facendo in modo che i volumi siano chiaramente identificati e tempestivamente attribuiti, snellendo le procedure amministrative legate alla loro spesa.
 - b. **Pianificare la spesa** dei proventi nel medio e lungo periodo in relazione alle priorità inquadrate nell'ambito del PNIEC e del Piano sociale Clima, in modo che strutturalmente e non in modo contingente siano rivolti all'abbandono delle fonti fossili e ad una diminuzione strutturale dei costi dell'energia. Questo determinerebbe maggiore chiarezza nella programmazione di spesa e possibilità per i privati di pianificare gli investimenti.
2. **Migliore informazione e trasparenza nell'effettiva attribuzione e spesa dei proventi d'asta:**
 - a. individuare una modalità trasparente e tracciabile, anche attraverso un portale web pubblico, che restituisca gli effettivi utilizzi dei proventi d'asta, ad esempio tramite una estensione del [portale del monitoraggio PNIEC](#)
 - b. individuare una modalità per tracciare ed evidenziare il contributo dei proventi delle aste EU ETS direttamente verso i cittadini e le imprese che ne beneficiano.
- **Integrare i proventi dell'ETS 2 nelle strutture fiscali e parafiscali delle tariffe**, al fine di raggiungere una coerenza dei prezzi finali dei diversi vettori energetici (elettricità, gas, diesel e benzina) rispetto agli obiettivi di sostenibilità economica per imprese e famiglie, prevedibilità del gettito, obiettivi di transizione.

1 L'EU EMISSIONS TRADING SYSTEM E LA SUA EVOLUZIONE

L'*Emissions Trading System* dell'UE (EU ETS) è un sistema di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra che, attualmente, include la generazione di elettricità e calore, la manifattura industriale, il settore del trasporto aereo civile, e copre circa il 40% delle emissioni UE per un totale di circa 10.000 impianti.

Attraverso un sistema così detto di *cap-and-trade*, l'EU ETS fissa una quantità di emissioni, equivalenti ad un tetto massimo di quote disponibili per i partecipanti al sistema e lascia ai partecipanti la possibilità di scegliere se acquistare permessi o attuare soluzioni di decarbonizzazione, sulla base del prezzo dei permessi in circolazione. Le quote funzionano come dei 'permessi' e rappresentano per le aziende che le ricevono o le acquistano il diritto di emettere una tonnellata equivalente di CO₂. Il meccanismo si basa sul presupposto che se il prezzo delle quote è più alto dei costi di riduzione delle emissioni, le aziende avranno un incentivo a ridurle e a vendere le quote nel mercato, finanziando in parte il proprio investimento.

Il sistema ha il fine ultimo di internalizzare nel costo del prodotto il costo dell'esternalità ambientale rappresentata dalle emissioni di gas serra correlate alle produzioni, in applicazione del *polluter pays principle*. Per tale ragione, il metodo più efficiente di attribuzione delle quote è l'acquisto all'asta da parte dei partecipanti al sistema. Tale metodo di attribuzione è l'unico possibile per gli impianti del settore termoelettrico a partire dal 2013, ma le aste sono aperte a tutti i partecipanti al sistema. La vendita delle quote genera dei proventi che vengono distribuiti agli Stati membri.

Dalla sua prima pubblicazione nel 2003, l'EU ETS ha subito molte modifiche nel corso degli ultimi 20 anni che, guardando alle quattro fasi di applicazione, legate ai periodi di ottemperanza, possono essere riassunte come segue:

- La prima fase tra il 2005 e il 2007, è definibile come un periodo 'pilota' del sistema EU ETS, che originariamente vedeva la quasi totale assegnazione gratuita delle quote, limitando il campo di applicazione alle industrie energivore e alla generazione elettrica. Durante la prima fase, il numero di quote stimate dagli Stati membri era stato così elevato rispetto alla domanda che il [prezzo della CO₂](#) nel 2007 era arrivato a zero, anche in ragione del fatto che non era prevista la possibilità di riportare le quote in eccesso agli anni successivi (i.e. *banking*).
- La seconda fase tra il 2008 e il 2012 è stata largamente influenzata dalla crisi economica del 2008. La forte riduzione del prezzo in questo periodo è stata [imputabile](#) alla recessione economica, che ha gravemente impattato le attività produttive. In questo contesto l'offerta di quote era di molto superiore alla domanda e il prezzo medio delle quote è stato stabilmente inferiore a 20euro/tCO₂eq, scendendo ben sotto i 10euro/tCO₂eq a fine periodo³. In questa fase, ancora legata all'attuazione del protocollo di Kyoto, i *cap* e le regole di assegnazione erano definite dagli Stati membri, generando diverse distorsioni competitive tra le produzioni a livello UE.
- La terza fase tra il 2013 e il 2020 è stata caratterizzata da un prezzo più stabile, ma sempre sotto i 10euro/tCO₂eq⁴, fino all'entrata in vigore della [Riserva Stabilizzatrice di Mercato](#) nel 2019. Con l'introduzione della Riserva Stabilizzatrice di Mercato il prezzo è salito fino a circa 30 euro/tCO₂eq, anche per via del rialzo dei costi del gas naturale. Da questa fase in poi, il *cap* è

³ <https://icapcarbonaction.com/en/ets-prices>

⁴ <https://icapcarbonaction.com/en/ets-prices>

stabilito a livello europeo, con un fattore di riduzione lineare che lo riduceva dell'1,74% all'anno. Il sistema di assegnazione su base d'asta diventò il metodo di attribuzione esclusivo per il settore termoelettrico, fatte salve alcune deroghe per i Paesi di recente adesione all'UE raggiungendo quasi il 50% delle assegnazioni. [Tra il 2015 e il 2019](#), la maggior parte delle quote gratuite sono state destinate ai settori dell'acciaio, cemento, alle raffinerie e ai prodotti chimici. In questo periodo, oltre alla CO₂, vennero inclusi nel sistema EU ETS anche le emissioni da perfluorocarburi e protossido di azoto per un totale di circa [100 milioni](#) di tonnellate di CO₂eq all'anno.

- Attualmente ci troviamo nella quarta fase 2021-2030. Sono previste in questa fase ben tre modifiche del fattore lineare di riduzione: -2,2% annuo dal 2021 al 2024, -4,3% annuo dal 2024 al 2027 e -4,4% dal 2028 al 2030. Al 2030, rispetto alle riduzioni previste dal *Fit for 55*, ovvero il -55% rispetto ai livelli del 1990, il sistema EU ETS contribuirà alla riduzione delle emissioni per il -62% rispetto ai livelli del 2005. Sono inoltre incluse le emissioni del settore aereo civile e del marittimo che ricevono anch'esse quote su base d'asta. Nei primi anni del periodo, i prezzi, anche riflettendo il costo del gas, hanno raggiunto livelli fino a oltre 90euro/tCO₂ fino alla metà del 2023 per poi scendere intorno a 60-70 euro/tCO₂eq.

Infine, un notevole sviluppo è la creazione dal 2027 di **un nuovo sistema EU ETS**, denominato [ETS 2](#), complementare a quello attuale e che comprenderà i **fornitori di energia** del settore civile, quello dei trasporti e di altri settori, comprese le [industrie](#), prevalentemente piccole e medie, attualmente escluse dal sistema EU ETS 1. In questo caso, si tratta di un sistema *upstream*, a differenza dell'EU ETS 1, ovvero applicato ai fornitori di energia e non ai consumatori finali in modo diretto. I consumatori vedranno, però, riflesso nel prezzo in bolletta il costo aggiuntivo dovuto all'EU ETS 2. Questo sistema ha un *cap* che decresce linearmente per raggiungere una riduzione complessiva nell'ordine del 42% al 2030 rispetto ai livelli del 2005 ed è destinato a coadiuvare altre politiche che gli Stati Membri dovranno mettere in atto per realizzare la decarbonizzazione in questi settori, riflettendo nel segnale di prezzo al consumatore, il prezzo della CO₂.

Alla luce degli effetti potenziali in termini di rialzo dei prezzi sui consumatori finali, il sistema individua un prezzo massimo di 45euro/tCO₂, oltre il quale una riserva stabilizzatrice di mercato dedicata mette in circolazione altre quote per regolare il rapporto tra domanda e offerta⁵. Tale meccanismo, tuttavia, di per sé, non garantisce che il prezzo sia effettivamente al di sotto dei 45euro/tCO₂, dal momento che non agisce direttamente sul prezzo, ma solo sul quantitativo di quote in circolazione.

⁵ Questo prezzo massimo, tuttavia, non determina un tetto effettivo dal momento che determina un rilascio di quote in circolazione, che non è detto determini un parallelo ribasso dei prezzi al di sotto dei 45euro..

2 I PROVENTI DELLE ASTE EU ETS: MECCANISMI DI DISTRIBUZIONE E IMPIEGO IN ITALIA

I proventi delle aste da EU ETS 1 sono distribuiti agli Stati Membri in proporzione alle emissioni storiche 2005-2007. L'ammontare monetario corrispondente dipende dal prezzo con cui le quote sono state vendute all'asta.

Dall'analisi dei proventi d'asta possiamo osservare che i ricavi per l'Italia derivanti dall'EU ETS 1 tra il 2012 e il 2023 sono stati pari a 15,6 miliardi di euro.

In vista del previsto aumento dei proventi, che è stimato dal 2025 al 2030 a più di 27 miliardi, legato all'estensione del campo di applicazione della direttiva e al progressivo aumento dei prezzi in relazione al numero di quote in circolazione, è stato analizzato il quadro normativo di riferimento ed effettivo dell'impiego di tali proventi in Italia fino ad oggi.

Fino alla revisione del 2023, la Direttiva EU ETS stabiliva che il 50% dei proventi fosse vincolato nell'utilizzo per le finalità legate all'abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra, e all'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, *'visto il notevole impegno necessario per la lotta ai cambiamenti climatici e all'adattamento agli inevitabili effetti che questi comportano'*⁶, come specificate all'Articolo 10 paragrafo 3.

In linea con queste previsioni, i decreti D. Lgs. 30/2013 (articolo 19) e il D. Lgs. 47/2020 (articolo 23) prevedono che, al netto del 50% versato nel fondo di ammortamento dei titoli di Stato, la restante parte dei proventi fosse attribuita alle finalità definite dalla direttiva EU ETS nelle sue successive modifiche e integrazioni. A questo fine, i proventi sono distribuiti *'con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico.'*

Con l'ultima revisione della direttiva EU ETS del 2023, al considerando 40 e negli articoli operativi si stabilisce che per realizzare l'obiettivo climatico divenuto più ambizioso sarà necessario destinare tutti i proventi derivanti dalla vendita all'asta, che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione per finalità legate al clima, come specificate nell'Articolo 10 paragrafo 3 emendato.

Il recepimento di questa norma, avvenuto con modifica del D. Lgs. 47/2020 entrato in vigore il 15/10/2024 tuttavia, non appare in linea con la norma unionale, ancora prevedendo che il 50% di questi proventi sia destinato al fondo di ammortamento dei titoli di Stato.


Per la quota parte restante, fatta eccezione per i 600 milioni di euro destinati al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale⁷, il meccanismo di attribuzione passa sempre tramite

⁶ Considerando 18 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2009/29/CE

⁷ Con tale dicitura la norma nazionale fa riferimento alle compensazioni per il fenomeno del cosiddetto Carbon leakage indiretto, ovvero dovuto al riflesso del costo della CO₂ nei costi elettrici per alcune produzioni, in coerenza con le norme sugli aiuti di Stato

'decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. I proventi sono ripartiti nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e del Made in Italy e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'

Figura 1 – Schema di destinazione dei proventi con la distinzione tra Europa ed Italia prima e dopo l'adozione della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023.



Similmente, il meccanismo e le tempistiche di ripartizione dei proventi dell'EU ETS 2 avverrà mediante 'decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste'. L'uso dei proventi delle aste, ad eccezione di quelli definiti come "risorse proprie" dell'Unione e quindi facenti parte del bilancio UE, è assegnato al MASE e al MIT, senza indicare precise percentuali di ripartizione tra i due enti. In questo caso, tuttavia, è il 100% dei proventi che risulta correttamente destinato alle attività per la lotta al cambiamento climatico anche se la norma nazionale non dà priorità alle attività che contribuiscono ad affrontare gli effetti sociali del prezzo del carbonio.

Come avvenuto finora, sulla base del recepimento, le risorse pubbliche derivanti dai proventi delle aste EU ETS, sono versate dal Gestore dei Servizi Energetici, *auctioneer* per l'Italia, sul conto corrente dedicato cosiddetto TARGET2 "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" e, successivamente, trasferiti, insieme agli interessi maturati, su conto apposito

accesso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro. Successivamente, i proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati come previsto dalle norme di recepimento delle disposizioni unionali. In particolare, i proventi vengono ripartiti sulla base di decreti ministeriali. Successivamente, ciascuna amministrazione destinataria provvede ad una successiva ripartizione nei capitoli di spesa dei Ministeri per poter essere destinati ad attività specifiche. Tale destinazione avviene, mediante le fasi di 'impegno' per attività specifiche attraverso provvedimenti legislativi o amministrativi ed effettivo 'esborso', ovvero erogazione dei fondi.

Benché 'impegno' ed 'esborso' siano fasi consequenziali, può accadere che, per ragioni di urgenza, l'esborso possa avvenire senza un impegno preventivo, verificata la disponibilità delle somme. Pertanto, la prova di effettivo utilizzo dei proventi è possibile solo mediante verifica dei fondi esborsati, in quanto è data visibilità dei progetti e dei relativi provvedimenti attuativi.

La direttiva EU ETS nella sua ultima revisione, tuttavia, prevede all'articolo 30 quaterdecies che gli Stati Membri si adoperino per garantire la visibilità della fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati dai proventi delle aste dell'EU ETS e il recepimento riprende integralmente tale disposizione. Ci si attende, pertanto, che un migliore sistema di divulgazione di queste informazioni sia messo in atto dalle amministrazioni competenti con l'entrata in vigore del decreto citato.

Obiettivo del presente studio è valutare, sulla base delle informazioni pubbliche disponibili, i proventi d'asta attribuiti all'Italia effettivamente tracciati e spesi per quello che riguarda la direttiva EU ETS nella sua forma originaria; quindi al netto dell'ultima modifica del 2023, comprendendo le quote relative al settore dell'aviazione civile. Questo al fine di valutare la tracciabilità delle informazioni e l'efficacia della spesa verso le finalità indicate dalla direttiva EU ETS.

2.1 EVOLUZIONE DEL CAP E PROVENTI DERIVANTI

Come detto, il *cap* rappresenta il limite massimo di emissioni consentite nell'ambito dell'EU ETS dell'UE, ed equivale al numero totale di quote di emissione rilasciate in un determinato periodo, dove ogni quota corrisponde a una tonnellata di CO₂eq. Questo tetto massimo viene ridotto annualmente per garantire che l'UE raggiunga i propri obiettivi di riduzione delle emissioni, creando al contempo certezza per le aziende riguardo alla disponibilità sempre più limitata di quote.

Tabella 1 – Quote EUA ed EUA-A all'asta in Europa e in Italia. (Dal 2013 al 2023 da rapporti di rendicontazione e rapporti annuali della Commissione Europea, mentre dal 2024 fino al 2030, stime elaborate da ECCO)

| | Anno | Quote messe all'asta - EU | Quote messe all'asta - IT |
|----------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| Storico | 2013 | 1.181.357.152 | 87.873.000 |
| | 2014 | 1.180.704.444 | 62.048.500 |
| | 2015 | 1.178.742.388 | 71.302.500 |
| | 2016 | 1.155.088.434 | 78.116.000 |
| | 2017 | 1.140.656.524 | 95.316.000 |
| | 2018 | 1.128.690.212 | 94.057.000 |
| | 2019 | 1.114.262.943 | 52.356.500 |
| | 2020 | 1.101.955.672 | 53.076.000 |
| | 2021 | 1.029.989.552 | 47.588.500 |
| | 2022 | 990.247.871 | 40.184.500 |
| 2023 | 952.117.756 | 53.343.772 | |
| Stima | 2024 | 862.833.107 | 54.146.111 |
| | 2025 | 803.870.284 | 50.449.163 |
| | 2026 | 727.029.197 | 45.633.134 |
| | 2027 | 695.766.941 | 43.670.909 |
| | 2028 | 665.156.510 | 41.749.707 |
| | 2029 | 635.892.795 | 39.913.025 |
| | 2030 | 607.916.548 | 38.157.143 |

Figura 2 – [Andamento del cap delle emissioni nell'EU ETS rispetto alle emissioni verificate, aggiornato alla revisione della Direttiva ETS del 2023.](#)




Nel periodo 2005-2023, il cap è stato progressivamente ridotto. Nel 2005, il *cap* era pari a circa 2,3 miliardi di tonnellate di CO₂. Nel 2021, si è registrata una riduzione del 21% rispetto al 2005, con il tetto

sceso a circa 1,8 miliardi di tonnellate, e nel 2023 si è ulteriormente ridotto a 1,48 miliardi di tonnellate per il settore della generazione di elettricità e calore e per la produzione industriale. Per il settore dell'aviazione, nello stesso anno, sono state allocate circa 26,3 milioni di quote. Dal 2024, le emissioni del trasporto marittimo saranno incluse nei calcoli del *cap*.

Tra il 2021 e il 2023, il *cap* è diminuito a un tasso annuo del 2,2%, corrispondente a una riduzione di circa 43 milioni di quote ogni anno per i settori della generazione di elettricità, calore e produzione industriale.

Con la revisione del 2023 della Direttiva EU ETS, il *cap* viene ulteriormente ridotto nel 2024, con un taglio di 90 milioni di quote e un incremento del tasso di riduzione annuale al 4,3% per il periodo 2024-2027, equivalente a una riduzione di circa 87,9 milioni di quote ogni anno. Questi aggiustamenti tengono già conto dell'inclusione delle emissioni del trasporto marittimo. Per il 2024, il *cap* complessivo è stato calcolato a 1,386 miliardi di quote per i settori principali, mentre per l'aviazione sono state allocate circa 27,5 milioni di quote. Queste variazioni riflettono l'impegno dell'UE a ridurre le emissioni del 62% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005, un obiettivo chiave per il raggiungimento della neutralità climatica.

Figura 3 – Proventi dalle aste EU ETS per gli stati dell'EU27 e utilizzi dichiarati in miliardi di euro, dal 2013 al 2022



Dal 2012 al 2023, gli Stati Membri hanno incassato più di 147 miliardi di euro dai proventi delle aste delle quote EU ETS. Fino al 2017, i proventi incassati erano pari a 5 miliardi di euro, ma successivamente hanno registrato un aumento significativo, arrivando a 33 miliardi al 2023 questo è dovuto alla crescita esponenziale del prezzo delle quote negli anni.

Secondo proiezioni di prezzo adottate nell'ambito di lavori di scenario a livello UE, il prezzo delle quote potrebbe passare da circa 84€/tCO₂ nel 2025 a 132€/tCO₂ nel 2030. Con questo incremento, i proventi delle aste EU ETS nel 2030 potrebbero raggiungere circa **27 miliardi di euro** cumulati nel quinquennio.

In base alle stime di [BloombergNEF](#), per cui il prezzo del carbonio, attualmente intorno ai 70 €/tCO₂, è destinato a più che raddoppiare, raggiungendo 145 €/tCO₂eq entro il 2030, l'incasso totale potrebbe arrivare a quasi **33 miliardi di euro**.

Tabella 2 – Elaborazione ECCO delle previsioni dei proventi d'asta ETS per l'Italia (2025-2030, riferiti alle quote di emissione EUA ed EUAA) basate su proiezioni di prezzo Bloomberg e Agora

| Anno | Previsioni proventi Italia (M€) | |
|---------------|---------------------------------|------------------------------|
| | Agora | BloombergNEF |
| 2025 | 4.238 | 4.238 |
| 2026 | 4.271 | 4.399 |
| 2027 | 4.507 | 4.751 |
| 2028 | 4.709 | 5.060 |
| 2029 | 4.885 | 5.332 |
| 2030 | 5.038 | 5.571 |
| Totale | 27.647 | 32.952 |

L'entrata in vigore del sistema EU ETS 2 estenderà il mercato delle emissioni a nuovi settori e genererà ulteriori entrate.

Per l'EU ETS2, secondo le analisi di [Bruegel](#), con un prezzo medio di 60€ per tonnellata di CO₂ nel periodo 2026-2032, l'Italia potrebbe disporre di oltre **40 miliardi di euro**, di cui **7 miliardi** che verranno allocati al **Fondo Sociale per il Clima** e la restante parte da destinare alle attività descritte nei paragrafi precedenti.


Con l'obbligo per gli Stati Membri di destinare il 100% dei proventi a politiche climatiche e l'eliminazione graduale delle quote gratuite questi fondi rappresenteranno un'importante leva di investimento e sostegno per il raggiungimento degli obiettivi climatici europei e nazionali e per alleviare pesi sociali sproporzionati.

2.2 ANALISI DEI PROVENTI D'ASTA PER L'ITALIA

In Italia, il ruolo di *auctioneer* per il sistema EU ETS è affidato al GSE che gestisce le aste delle quote di emissione. Attraverso i [report annuali](#) pubblicati dal GSE, è possibile analizzare l'andamento del prezzo delle quote nel corso degli anni. Questi report distinguono chiaramente tra le quote destinate al settore termoelettrico e ad una parte del settore manifatturiero, e quelle relative al settore dell'aviazione; fornendo un quadro dettagliato delle dinamiche di mercato e dei ricavi generati dalle aste.


Nel corso degli anni, il prezzo delle quote EUA è aumentato in maniera sensibile. Nel 2012, il prezzo medio ponderato delle quote EUA era pari a 6,76 €/tonnellata di CO₂, un valore che rifletteva l'eccesso di offerta presente sul mercato in quel periodo iniziale del sistema EU ETS. Nel 2022, il prezzo medio delle EUA ha raggiunto i 79,69 €/tonnellata, segnando un incremento di quasi 12 volte rispetto al 2012. Tale aumento si è manifestato in modo particolarmente evidente dal 2020 in poi: il prezzo medio ponderato è passato da 24,32 €/tonnellata a 79,69 €/tonnellata nel giro di soli due anni.

Figura 4 – Rappresentazione grafica della variazione del prezzo medio ponderato delle quote degli impianti fissi dal 2012 al 2022



Le quote EUA-A, destinate al settore dell'aviazione, hanno seguito una traiettoria simile. Nel 2014, primo anno per cui sono disponibili dati, il prezzo medio ponderato era di 6,01 €/tonnellata di CO₂. Nel 2022, il prezzo delle EUA-A ha raggiunto i 80,53 €/tonnellata. L'incremento più marcato si è verificato tra il 2020, quando il prezzo medio era di 23,73 €/tonnellata, e il 2022.

Figura 5 – Rappresentazione grafica della variazione del prezzo medio ponderato delle quote degli impianti fissi dal 2012 al 2022



I proventi derivanti dalla vendita di queste quote sono aumentati in modo altrettanto significativo. Nel 2012, l'Italia ha incassato circa 76 milioni di euro dalla vendita delle EUA, mentre nel 2022 i proventi annuali hanno superato i 3,16 miliardi di euro. Complessivamente, dal 2012 al 2023⁸, i ricavi totali derivanti dalla vendita delle quote EUA ed EUA-A in Italia ammontano a circa 15,64 miliardi di euro. Le EUA rappresentano la componente principale di tali proventi, ma anche le EUAA, pur rappresentando una quota minore, hanno contribuito in modo crescente grazie all'aumento del loro prezzo medio.

Tabella 3 – Proventi annuali EUA ed EUAA per l'Italia, quote all'asta e prezzo medio ponderato dal 2012 al 2022.⁹

| Anno | Proventi EUA (M€) | Quote EUA all'asta | Prezzo medio ponderato (€/tCO ₂ eq) | Proventi EUA-A (M€) | Quote EUA-A all'asta | Prezzo medio ponderato (€/tCO ₂ eq) |
|------|-------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------|--|
| 2012 | 76 | 11.324.000 | 6,76 | - | - | - |
| 2013 | 390 | 87.873.000 | 4,39 | - | - | - |
| 2014 | 365 | 61.175.500 | 5,91 | 5 | 873.000 | 6,01 |
| 2015 | 529 | 69.254.000 | 7,37 | 14 | 2.048.500 | 7,04 |
| 2016 | 407 | 77.367.000 | 5,26 | 4 | 749.000 | 5,29 |
| 2017 | 545 | 94.726.000 | 5,76 | 4 | 590.000 | 7,14 |
| 2018 | 1.440 | 93.357.500 | 15,43 | 13 | 699.500 | 18,90 |
| 2019 | 1.271 | 51.656.500 | 24,61 | 18 | 700.000 | 25,20 |
| 2020 | 1.275 | 52.404.000 | 24,32 | 16 | 672.000 | 23,73 |
| 2021 | 2.496 | 47.123.500 | 52,96 | 25 | 465.000 | 54,16 |
| 2022 | 3.166 | 39.729.500 | 79,69 | 37 | 455.000 | 80,53 |

⁸ Dato proveniente dal report dell'Italia rilasciati su report Net che dichiara il totale dei proventi pari a €3.547.360.845

⁹ Elaborazione ECCO dai dati forniti dal GSE

3 ANALISI DELL'UTILIZZO DEI PROVENTI D'ASTA PER L'ITALIA

3.1 ANALISI DEI VOLUMI E DELLE CATEGORIE DI SPESA

Dal 2012, l'Italia, come tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, è obbligata a destinare almeno il 50% dei proventi derivanti dalle aste delle quote EU ETS a specifici obiettivi previsti dalla Direttiva 2003/87/CE. I dettagli sull'utilizzo di tali proventi sono pubblicati annualmente nei report disponibili sulla piattaforma dell'UE [Report NET](#), e includono le tabelle richieste dai regolamenti delegati.

La rendicontazione considera "utilizzati"¹⁰ sia i fondi effettivamente esborsati sia quelli impegnati per l'esborso. La fase di impegno, di base, precede quella dell'esborso.

Tuttavia, i fondi impegnati, benché destinati tramite provvedimenti legislativi o amministrativi, non rappresentano un vincolo reale di utilizzo. Per questa analisi verranno esaminate ambedue le categorie, partendo dai fondi effettivamente esborsati, ovvero spesi.

3.1.1 ANALISI DEI PROVENTI 'ESBORSATI'

Per i meccanismi amministrativi della spesa, i proventi delle aste diventano effettivamente disponibili nelle casse dei Ministeri circa due anni dopo la loro generazione o successivi, dal momento che, alle volte, le somme sono suddivise su diversi esercizi finanziari.

Per questa analisi, si è adottato un approccio che attribuisce i proventi all'anno di reale generazione, come indicato nelle rendicontazioni pubbliche dell'Italia. In caso di dati riferiti a più anni (ad esempio, proventi generati negli anni 2016-2017), i fondi sono stati attribuiti all'ultimo anno del periodo citato. I dati analizzati si estendono fino al 2024.

Tra il 2012 e il 2023, l'Italia ha generato complessivamente 15,6 miliardi di € dai proventi delle aste EU ETS, includendo sia le quote EUA¹¹ che le quote dell'aviazione (EUA-A¹²), che rappresentano circa l'1% del totale¹³. Di questi proventi almeno il 50%, ovvero 7,9M€ dovrebbero essere stati spesi per le finalità della direttiva. Anche considerando le procedure amministrative implicate e il ritardo con cui i proventi diventano effettivamente disponibili per la spesa, tale affermazione dovrebbe essere vera almeno per quello che riguarda gli anni iniziali del periodo.

Nella tabella di seguito si può avere un quadro complessivo dei volumi dei proventi generati ed esborsati dall'Italia nel periodo analizzato dal 2012 a 2023.

¹⁰ total amount of revenues from auctioning of allowances [...] used for the purposes specified in paragraph 3 of Article 10, and Article 3d, paragraph 4 of Directive 2003/87/EC, [rendicontazione del 2014](#). EC

¹¹ EU Allowances

¹² EU Allowances- aviation

¹³ Ogni anno, le rendicontazioni specificano i proventi derivanti dalle quote EUA e EUAA. Tuttavia, nella rendicontazione del 2024 questa informazione non è stata riportata, quindi i proventi dell'aviazione relativi al 2023 non sono stati inclusi nel totale delle quote EUAA.

Tabella 4 – Proventi Italia derivanti dalle aste di emissione EU ETS cumulati per il periodo 2012-2023

| | Proventi (M€) | Percentuali |
|--|---------------|-------------|
| Proventi totali | 15.642 | 100% |
| Proventi (50%) – Fondo ammortamento titoli di stato | 7.752 | 50% |
| Proventi 'clima' vincolati dalla direttiva EU ETS (50%) | 7.752 | 50% |
| Proventi spesi (esborsati) | 1.392 | 9% |
| Proventi impegnati(*) | 1.357 | 9% |

(*) i proventi impegnati hanno a che vedere con la previsione di spesa e dovrebbero coincidere con quelli successivamente spesi

Guardando all'ammontare effettivamente esborsato, quindi, in nessuno degli anni del periodo analizzato, l'Italia ha raggiunto l'obiettivo del 50% di utilizzo dei proventi, come previsto dalla norma. Guardando ai soli fondi effettivamente esborsati, ovvero spesi, emerge che complessivamente solo il 9% dei proventi totali generati è stato utilizzato. Complessivamente, nel periodo 2012-2023, l'Italia ha esborsato solo 1.4M€, un dato nettamente inferiore, sia rispetto al totale cumulato, che rispetto alla quota parte vincolata alla spesa su attività legate alle voci di spesa indicate nella direttiva EU ETS.

Anche considerando i proventi generati fino al 2022, per tenere conto delle tempistiche amministrative legate alla effettiva disponibilità delle somme nei capitoli di spesa dei ministeri, la percentuale di proventi spesi raggiunge il 12% e quella dei proventi impegnati l'11%, novamente valori lontani dalle previsioni di spesa previste da legge.

Anche guardando al primo anno del periodo di riferimento di questa analisi, ovvero il 2013, i proventi generati tra il 2012 e il 2013 sono stati spesi per il 42%.

Figura 6 – Suddivisione dei proventi d'asta per l'Italia dal 2012 al 2023





Figura 7 – Percentuale proventi esborsati rispetto al totale dei proventi generati dal 2013 al 2022 (rielaborazione ECCO dei dati di rendicontazione di Report NET)



*I proventi maturati nell'anno 2012 (€76.497.240) sono in parte di competenza dell'anno 2013 (€38.248.620) ed in parte di competenza dell'anno 2014 (€38.248.620). Nei rendicontati del 2014 rientrano la metà dei proventi del 2012

** vengono considerati anche i proventi che nei report venivano riportati come proventi dell'anno (2016/2017)

3.1.2 ANALISI DELLE CATEGORIE DI SPESA


Guardando alle categorie di spesa e, quindi a *come* sono stati spesi i fondi in relazione agli obiettivi previsti dalla direttiva EU ETS, il grafico a torta sottostante mostra le percentuali dei fondi spesi per i diversi obiettivi previsti dalla direttiva. Più dell'85% dei proventi derivanti dalla Direttiva EU ETS è destinato a cinque obiettivi prioritari, definiti negli articoli 10 paragrafo 3 della Direttiva, che riflettono l'impegno dell'Unione Europea nella transizione ecologica e nella lotta ai cambiamenti climatici.

Questi obiettivi includono:

- Sviluppo delle energie rinnovabili
- Investimenti in Paesi terzi (cross-cutting Mitigazione e adattamento)
- Incoraggiare il passaggio a forme di trasporto pubblico e a basse emissioni
- Misure volte ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento termico o a fornire un sostegno finanziario per affrontare gli aspetti sociali nelle famiglie a reddito medio-basso.
- Altri usi domestici

La quota maggiore, pari al **29,16% dei fondi**, è stata destinata a progetti e misure per sviluppare le **energie rinnovabili**, per un totale di 406 milioni di euro generati tra il 2018 e il 2019.

Figura 8 – Destinazione dei proventi esborsati secondo gli obiettivi specifici degli articoli 10(3) e 3d della Direttiva 2003/87/CE



Una parte significativa dei proventi utilizzati, pari al **25,83%**, è stata destinata allo sviluppo di **Paesi terzi**. Questi fondi sono stati impiegati attraverso contributi a fondi multilaterali per diverse finalità, classificate come “cross-cutting”, ovvero interventi trasversali che riguardano più obiettivi, come mitigazione e adattamento con un esborso complessivo di 285,6 milioni di euro.

Se si includono tutte le voci legate allo sviluppo di Paesi terzi — ovvero mitigazione, adattamento e interventi trasversali — la quota complessiva sale ad un totale di **359,6 M€**. Questo rende lo sviluppo di Paesi terzi una delle principali destinazioni dei proventi generati, riflettendo un impegno significativo (**25,83%** degli esborsi) e continuativo verso progetti internazionali sostenuti dall'Italia. Circa il **16,93%** dei fondi, pari a **235,7M€**, è stato investito nel passaggio a forme di **trasporto pubblico e a basse emissioni**. Questi proventi, generati prevalentemente tra il 2017 e il 2019, sono stati in gran parte utilizzati nel 2020 per il programma “Buono mobilità”, che rappresenta il principale investimento nel settore con un esborso di 195 M€, come riportato nella rendicontazione del 2021.

Un ulteriore **14,65% dei fondi**, corrispondente a 203M€, è stato destinato a progetti mirati **all'efficienza energetica**, all'isolamento degli edifici e al sostegno per le famiglie a reddito medio-basso. Questi fondi, generati fino al 2019, sono stati principalmente utilizzati per il programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione Centrale, in linea con quanto previsto dal [Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 \(art. 5\)](#) e dalla Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Infine, il **6,81%** dei fondi, pari a **95 M€**, è stato destinato a progetti nazionali specifici, tra questi progetti è stato citato il *Fondo per la transizione energetica nel settore industriale* per cui, nel 2024, sono stati esborsati 90 milioni. Oltre a questi ci sono altri circa 5 M€ che non rientrano negli obiettivi principali sopra menzionati.

Oltre a questi cinque obiettivi principali, ulteriori fondi sono stati allocati per altre finalità.

Di seguito riportata la tabella con la suddivisione dei proventi esborsati per destinazione.

Tabella 5 – Proventi esborsati divisi per gli obiettivi specificati nell'articolo 10 (3) e 3d della direttiva EU ETS

| Obiettivi specificati nell'articolo 10 (3) della Direttiva EU ETS | Proventi esborsati (M€) | % |
|---|-------------------------|-------|
| Sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l'impegno dell'Unione | 406 | 29,92 |
| Investimenti in paesi terzi (cross-cutting, mitigazione e adattamento) | 286 | 21,05 |
| Incoraggiare il passaggio a forme di trasporto pubblico e a basse emissioni. | 236 | 17,37 |
| Misure volte ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento o a fornire un sostegno finanziario per affrontare gli aspetti sociali nelle famiglie a reddito medio-basso. | 204 | 15,03 |
| Altri usi domestici | 95 | 6,99 |
| Adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici | 43 | 5,08 |
| Copertura delle spese amministrative per la gestione del sistema EU ETS | 33 | 3,17 |
| Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo e di dimostrazione per la riduzione delle emissioni e per l'adattamento | 12 | 2,47 |
| Finanziamento di progetti comuni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del settore dell'aviazione | 4 | 0,86 |
| Altro | 0,2 | 0,37 |
| Altra riduzione delle emissioni di gas a effetto serra | 0,1 | 0,28 |

3.1.3 ANALISI DEI PROVENTI 'IMPEGNATI'

In linea di principio, un impegno di spesa dovrebbe corrispondere ad una spesa equivalente nell'anno stesso o in anni successivi. Pertanto, per avere una valutazione prospettica di quello che sarà speso (e, oggi, solo impegnato) si è proceduto all'analisi dei proventi dichiarati come 'impegnati' nelle rendicontazioni.

Dal 2012 a oggi, la quantità di proventi impegnati è stata inferiore rispetto ai proventi effettivamente spesi, a riprova del fatto che l'impegno di spesa e la spesa effettiva, non sono consequenziali né necessariamente correlati, mostrando una generale difficoltà di pianificazione della spesa, legata più a contingenze che a effettivi piani di medio periodo.


Come si può notare dalla [figura 5](#), inoltre, le destinazioni d'uso dei proventi impegnati e di quelli utilizzati sono state in gran parte differenti.

Nelle rendicontazioni annuali, quando viene registrato un esborso, è possibile risalire all'anno in cui i proventi sono stati generati e quando sono stati impegnati, ma questa informazione non è sempre riportata in modo chiaro. Inoltre, manca una specifica dicitura che indichi con precisione come i proventi siano stati impegnati in precedenza (ad esempio, "*Revenues generated in year X and reported as committed in the previous communications*").

Questo metodo di rendicontazione rende complesso, o impossibile, tracciare i proventi impegnati in passato e successivamente esborsati. Dall'analisi emerge che dei 361 milioni provengono dalle aste del 2012 e 2013 e sono stati esborsati fino al 2023.

Figura 9 – Percentuale proventi impegnati rispetto al totale dei proventi generati dal 2013 al 2022 (rielaborazione ECCO dei dati di rendicontazione di Report NET)

Proventi impegnati vs. generati (%) per anno




*I proventi maturati nell'anno 2012 (€76.497.240) sono in parte di competenza dell'anno 2013 (€38.248.620) ed in parte di competenza dell'anno 2014 (€38.248.620). Nei rendicontati del 2014 rientrano la metà dei proventi del 2012

** vengono considerati anche i proventi che nei report venivano riportati come proventi dell'anno (2016/2017)

Dalla rendicontazione 2024, gli ultimi proventi impegnati sono quelli generati nel 2020 con destinazione *"Development of technologies that help meet the commitment of the Union to increase energy efficiency"*, per finanziare la creazione della *Solar Farm* negli aeroporti di Pantelleria e Palermo, con un totale di circa 4 M€. Non c'è chiarezza sui proventi generati dal 2021 a oggi. Anche tenendo conto delle procedure di gestione amministrativa, infatti, almeno i fondi del 2021 dovrebbero essere indicati.

Si rileva, inoltre, una discrepanza tra i proventi impegnati e quelli effettivamente utilizzati, come mostrato nei grafici seguenti.

Figura 10 – Destinazioni dei proventi impegnati ed esborsati sotto gli obiettivi specifici dall'articolo 10 (3) della Direttiva ETS.



Quasi il 95% dei proventi impegnati è stato destinato a cinque principali obiettivi:

- **31%** – Misure per l'efficienza energetica, l'isolamento o il supporto finanziario per famiglie a basso e medio reddito
- **21%** – Adattamento ai cambiamenti climatici
- **20%** – Investimenti in Paesi terzi (cross-cutting)
- **12%** – Incentivi per il trasporto pubblico e a basse emissioni
- **11%** – Sviluppo di tecnologie per la transizione verso un'economia a basse emissioni

Tra i proventi effettivamente esborsati, la quota maggiore è stata destinata allo *sviluppo delle energie rinnovabili* (29% per gli esborsati), mentre quelli impegnati risultano più orientati *all'efficientamento energetico* (31% per gli impegnati e 15% per gli esborsati). Per quest'ultimo obiettivo, sono stati allocati circa **421 M€**, ma poco più della metà è stata effettivamente spesa per questa finalità.

287 M€, sono stati impegnati per progetti di adattamento ai cambiamenti climatici. Di questi, **90M€**, impegnati nel 2021 e generati in anni precedenti (senza indicazione degli anni esatti), sarebbero stati destinati al fondo "**for the energy transition in the industrial sector**". Tuttavia, a fronte di **285 M€**, impegnati per questa finalità, solo il **15%** appare effettivamente esborsato.

Per quanto riguarda gli investimenti nei **Paesi terzi**, considerando sia la mitigazione (**44,5 milioni di euro**) che l'adattamento (**3 M€**), il totale dei fondi impegnati per progetti internazionali o attraverso accordi multilaterali **raggiunge i 311,3 M€**. Per quanto riguarda gli investimenti nei **Paesi terzi**, considerando sia la mitigazione (**44,5 M€**) che l'adattamento (**3 M€**), il totale dei fondi impegnati per progetti internazionali o attraverso accordi multilaterali **raggiunge i 311 M€**. Tra tutti gli obiettivi analizzati, questi sembrano essere quelli con maggiore coerenza tra importi impegnati ed esborsati.

Oltre agli obiettivi citati, ulteriori fondi sono stati allocati per altre finalità. Di seguito è riportata una tabella con la suddivisione dettagliata dei proventi impegnati per destinazione.

Tabella 6 – Proventi impegnati divisi per gli obiettivi specificati nell'articolo 10 paragrafo 3 della direttiva EU ETS

| Obiettivi specificati nell'articolo 10 (3) della Direttiva EU ETS | Proventi esborsati (M€) | % |
|---|-------------------------|-------|
| Adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici | 287 | 21,18 |
| Investimenti in paesi terzi (cross-cutting, mitigazione adattamento) | 311 | 19,43 |
| Incentivazione del passaggio a forme di trasporto pubblico e a basse emissioni | 163 | 12,00 |
| Sviluppo di altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un'economia a basse emissioni sicura e sostenibile | 150 | 11,05 |
| Copertura delle spese amministrative per la gestione del sistema ETS | 13 | 3,28 |
| Finanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione per la riduzione delle emissioni e l'adattamento | 5 | 0,95 |
| Sviluppo di tecnologie che contribuiscono a rispettare l'impegno dell'Unione per l'aumento dell'efficienza energetica | 4 | 0,39 |
| Altri usi domestici | 1 | 0,28 |
| Altre misure di riduzione delle emissioni di gas serra | 1 | 0,22 |

3.2 ANALISI CASO STUDIO: I PROVENTI D'ASTA ALLOCATI NEI DECRETI EMANATI DURANTE LA CRISI ENERGETICA

Ad ulteriore verifica di quanto riscontrato dall'analisi precedente, si è proceduto ad un'analisi che, a partire da un campione di provvedimenti normativi in cui è noto l'impiego dei proventi delle aste, come quelli emanati durante la crisi energetica, si è inteso verificare se fossero elencati nei report di rendicontazione dell'Italia.¹⁴

Analizzando i decreti emanati in tale periodo in cui si fa esplicito riferimento all'uso dei proventi d'asta EU ETS, è possibile riscontrarne dalla rendicontazione dell'Italia **261 milioni per l'anno 2021**¹⁵. Mentre nei decreti analizzati si possono riscontrare tra il 2021 e il 2022 circa **3 miliardi 600 milioni** di proventi d'asta stanziati sia in forma di sussidi diretti che a compensazione dei costi di sostegno alle rinnovabili e all'efficienza energetica presenti in bolletta.

Nel dettaglio dei decreti analizzati, in ordine cronologico:

¹⁴ I decreti presi a riferimento per l'analisi sono stati dedotti dal Catalogo sussidi ambientalmente dannosi https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/CSA6_Catalogo.pdf.

¹⁵ Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73

- il [decreto legge 25 maggio 2021, n.73](#) all'articolo 5bis della conversione in legge sulle misure per il contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico, assegna **609 M€** a sostegno delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano normalmente copertura sulle tariffe dell'energia. In questo senso, i proventi d'asta sono stati utilizzati a copertura di oneri presenti in bolletta e che sarebbero altrimenti trasferiti sui consumatori finali.
- Secondo lo stesso meccanismo, il [decreto legge 30 giugno 2021, n.99](#), oggi abrogato, all'articolo 3, prevedeva **697 M€**.¹⁶
- Il [decreto legge del 27 settembre 2021, n.130 nell'articolo 1](#) relativo alle misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, allocava a compensazione parziale degli oneri generali di sistema e, in particolare, degli oneri derivanti dall'incentivazione delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, **700 M€** dai proventi delle aste.
- Con [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, all'articolo 14](#) venivano assegnati **1.200 M€** di proventi delle aste relativi all'anno 2022 per la riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw.
- Sempre con [decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, all'articolo 15](#), venivano allocati **405 M€** come contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore derivanti dai proventi relativi al 2022.

I proventi d'asta sono stati impiegati, quindi, per misure emergenziali e a parziale copertura degli oneri derivanti dallo sviluppo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, tuttavia non è possibile tracciare in modo completo tali utilizzi.

¹⁶ 1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:

a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 697 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza 1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:

a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 697 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

4 CONCLUSIONI

Il sistema dell'ETS europeo, destinato a internalizzare il costo della CO₂ emessa nelle fasi di produzione, si traduce in un costo per le imprese ad esso soggette.

Tuttavia, il sistema genera proventi che dovrebbero essere utilizzati per facilitare i settori nel raggiungere gli obiettivi clima ed emanciparsi dall'utilizzo delle fonti fossili, attraverso il sostegno alle rinnovabili e all'efficienza energetica, ad incentivi a ricerca e sviluppo di nuove tecnologie.

In vista della prossima entrata in vigore dell'EU ETS 2 e delle modifiche dell'EU ETS 1, che prevedono la necessità di spesa del 100% dei proventi d'asta per finalità legate alla lotta al cambiamento climatico e per compensare effetti sproporzionati rispetto a gruppi sociali e piccole imprese, si evidenzia la necessità di una **migliore pianificazione e gestione della spesa dei proventi d'asta**, coerente con gli strumenti di programmazione di spesa pubblica. Occorre inoltre una **migliore informazione e trasparenza nella effettiva attribuzione e spesa dei ricavi**.

Gli introiti delle aste EU ETS sono, quindi, una fonte di finanziamento di enorme rilevanza. La gestione di tali fondi rappresenta un elemento imprescindibile della strategia complessiva di finanziamento transizione del Paese. Questo per garantire benefici per tutte le fasce della popolazione e per le imprese, fornendo la base per **una redistribuzione delle risorse finanziarie coerente con la transizione, a partire da una revisione delle fiscalità dell'energia e dall'individuazione dei meccanismi di protezione dei consumatori e delle imprese** nell'eventualità di costi sproporzionati.

ALLEGATO 1- EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI RENDICONTAZIONE DEI PROVENTI D'ASTA

Gli Stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a rendicontare l'utilizzo dei proventi derivanti dalle aste delle quote EU ETS, come stabilito dalla Direttiva EU ETS e dai relativi regolamenti di esecuzione. Nel corso degli anni, il quadro normativo che regola queste rendicontazioni è stato aggiornato più volte, modificando il formato delle tabelle e il livello di dettaglio delle informazioni richieste.

I regolamenti di esecuzione includono tabelle modello che gli Stati membri devono compilare per rendicontare l'utilizzo dei proventi. Generalmente, la prima tabella fornisce una panoramica generale e sommaria di tutti i proventi utilizzati, mentre le tabelle successive dettagliano l'impiego specifico dei fondi, distinguendo tra quantità utilizzata, tipo di utilizzo e stato (esborsato o impegnato). Negli anni, alcune specifiche relative al contenuto delle tabelle sono cambiate. Le ultime due tabelle, invece, sono dedicate all'utilizzo dei proventi per paesi terzi e ai versamenti in fondi multilaterali. Lo storico delle tabelle è riportato nell'Allegato 1 di questo report.

Il primo regolamento di esecuzione, il [Regolamento \(UE\) n. 749/2014](#), è stato adottato il 30 giugno 2014 e definiva la struttura, il formato, e le procedure per la trasmissione e revisione delle informazioni sull'uso dei proventi, in conformità al Regolamento (UE) n. 525/2013. L'Allegato XIII del Regolamento 749/2014 includeva tabelle dettagliate, utilizzate dagli Stati membri per rendicontare i proventi derivanti dalle aste. In Italia, il primo report di monitoraggio è stato pubblicato il **7 ottobre 2014**, con riferimento ai proventi raccolti nell'ultimo trimestre del 2012 e nell'intero 2013. Questo sistema è rimasto in vigore fino al **2020**.

Il 7 agosto 2020 è entrato in vigore il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2020/1208](#), che ha introdotto un nuovo set di tabelle, contenute nell'Allegato II, incrementandone il numero da 5 a 6. Questo regolamento è stato utilizzato fino al **2024**, anno in cui è stata introdotta una [modifica](#) per migliorare la trasparenza e l'efficacia della rendicontazione. La nuova versione del regolamento ha semplificato il formato, riducendo le tabelle e rendendo più chiari i criteri di utilizzo dei fondi.

Tra le novità principali del regolamento aggiornato figura la voce "Visibilità" introdotta nella [Tabella 3](#). In conformità all'articolo 30 quaterdecies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri devono garantire la visibilità della fonte di finanziamento per le azioni o i progetti finanziati con i proventi delle aste EU ETS. Se tale visibilità non è garantita, è necessario spiegare in che modo si è cercato di ottenerla. Come menzionato sopra, tale disposizione è presente anche nel più recente decreto di recepimento italiano, dandone quindi ancora più applicabilità nel territorio nazionale.¹⁷

Un aspetto cruciale della nuova versione del regolamento è il monitoraggio del rispetto del vincolo che prevede la destinazione di almeno il **50% dei proventi a misure climatiche**. Tuttavia, nel **report italiano pubblicato nel 2024**, relativo ai proventi del 2023, è stato riportato che lo **0%** dei fondi è stato effettivamente utilizzato per finalità climatiche nello stesso anno. Ciò è dovuto alle regole finanziarie italiane, secondo cui i proventi raccolti nell'anno **X-1** vengono "impegnati" e successivamente esborsati nell'anno **X+1**.

¹⁷ Art 30 quaterdecies

1. La Commissione garantisce la visibilità dei finanziamenti derivanti dai proventi delle aste dell'EU ETS di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8:

a) garantendo che i beneficiari dei finanziamenti dell'Unione rendano nota l'origine di tali fondi e ne garantiscano la visibilità, in particolare quando promuovono i progetti e i loro risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate destinate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico; e

b) garantendo che i beneficiari di tali finanziamenti utilizzino un'apposita etichetta, recante la dicitura "(co)finanziato dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (Fondo per l'innovazione)" e corredata del logo dell'Unione e dell'ammontare dei finanziamenti; laddove l'uso di tale etichetta non sia fattibile, il Fondo per l'innovazione è menzionato in tutte le attività di comunicazione, anche su tabelloni in punti strategici visibili al pubblico.

1. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 749/2014 DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO XIII

Tabella 1 Proventi della vendita all'asta delle quote per l'anno X - 1

| 1 | | Importo per l'anno X- 1 | |
|----|---|-------------------------|---|
| | | 1000 euro | 1000 unità della valuta nazionale, se del caso ⁽¹⁾ |
| 3 | A | B | C |
| 4 | Importo totale dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote | Somma di B5 + B6 | Somma di C5 + C6 |
| 5 | Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE | | |
| 6 | Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote ai sensi dell'articolo 3 <i>quinquies</i> , paragrafo 1 o paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE | | |
| 7 | Importo totale dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissioni o l'equivalente in valore finanziario utilizzati per le finalità di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 <i>quinquies</i> , paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE | | |
| 8 | Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote utilizzate per i fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE (se i dati consentono una dichiarazione separata) | | |
| 9 | Importo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote utilizzate per i fini di cui all'articolo 3 <i>quinquies</i> , paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE (se i dati consentono una dichiarazione separata) | | |
| 10 | Importo totale dei proventi derivanti dalla vendita all'asta o l'equivalente in valore finanziario impegnato negli anni precedenti l'anno X - 1, non utilizzato negli anni precedenti e riportato per esborso nell'anno X - 1 | | |

Note:

(1) Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato.

x: anno di riferimento

Tabella 2 Utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta per finalità nazionali o dell'Unione a norma dell'articolo 3 quinquies e dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE

| 1 | Finalità dell'utilizzo dei proventi | Breve descrizione | Importo per l'anno X-1 | | Stato ⁽²⁾ | Proventi a norma di [barrare la colonna pertinente] ⁽³⁾ | | Tipo di uso ⁽⁴⁾ | Strumento finanziario ⁽⁵⁾ | Agenzia responsabile dell'attuazione |
|---|--|--|------------------------|--|----------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|
| | | | 1000 EUR | 1000 unità della valuta nazionale ⁽¹⁾ | | Articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE | Articolo 10 della direttiva 2003/87/CE | | | |
| 2 | (ad esempio, programma, legge, azione o titolo del progetto) | (incluso il riferimento alla fonte Internet per una descrizione più dettagliata, se disponibile) | | | Impegnato/ esborsato | | | Categorie di usi di cui alla direttiva 2003/87/CE | A scelta: politica di sostegno fiscale o finanziario, politica regolamentare nazionale che ricorre al sostegno finanziario, altro | (ad esempio ministero competente) |
| 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 4 | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 5 | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 6 | Importo totale dei proventi o l'equivalente in valore finanziario utilizzato | | Somma della colonna C | Somma della colonna D | | | | | | |

Legenda: x = anno di riferimento

Note:

- (1) Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato.
- (2) Nelle loro comunicazioni gli Stati membri devono fornire le definizioni utilizzate per «impegno» e «esborso». Se una parte dell'importo comunicato è impegnato e una parte esborsato nell'ambito di un programma/progetto specifico, è opportuno utilizzare due righe separate. Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere gli importi impegnati ed erogati, la categoria dovrebbe essere scelta per gli importi dichiarati. Nelle varie tabelle occorre utilizzare definizioni coerenti.
- (3) Categorie menzionate all'articolo 5 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE:
- finanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione per ridurre le emissioni e ai fini dell'adattamento;
 - finanziamento delle iniziative nell'ambito del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
 - sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l'impegno dell'Unione di utilizzare il 20 % di energie rinnovabili entro il 2020;
 - sviluppo di altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un'economia a bassa intensità di carbonio sicura e sostenibile;
 - sviluppo di tecnologie che contribuiscono al rispetto dell'impegno dell'Unione di rafforzare l'efficienza energetica del 20 % entro il 2020;
 - sequestro mediante la silvicoltura nell'Unione;
 - cattura e stoccaggio geologico del CO₂ sicuro sotto il profilo ambientale;
 - incentivazione della transizione verso forme di trasporto pubblico e a basse emissioni di carbonio;
 - finanziamento della ricerca e dello sviluppo nel settore dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite;
 - misure destinate a rafforzare l'efficienza energetica e l'isolamento o a fornire sostegno finanziario al fine di trattare gli aspetti sociali nei nuclei familiari a basso/medio reddito;
 - copertura delle spese amministrative della gestione del sistema ETS;
 - altre riduzioni delle emissioni di gas serra;
 - adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici
 - altri usi domestici.
- Gli Stati membri devono evitare il doppio conteggio degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico rientra in più tipi di utilizzo è possibile sceglierne più d'uno. Tuttavia, l'importo indicato non deve essere moltiplicato ma le righe aggiuntive per i tipi di utilizzo specifici devono contenere un rinvio ad un campo di inserimento per l'importo in questione.
- (4) Si possono selezionare varie categorie se più strumenti finanziari sono pertinenti per il programma o il progetto comunicato.
- (5) occorre riportare le informazioni in questa colonna, a meno che la comunicazione si basi sull'equivalente del valore finanziario di queste entrate.

Tabella 3: Utilizzo dei proventi della vendita all'asta di quote per finalità internazionali

| 1 | | Quantità impegnata nell'anno X-1 ⁽²⁾ | | Quantità esborsata nell'anno X-1 ⁽²⁾ | |
|---|--|---|---|---|---|
| | | 1000 EUR | 1000 unità della valuta nazionale, se del caso ⁽¹⁾ | 1000 EUR | 1000 unità della valuta nazionale, se del caso ⁽¹⁾ |
| 2 | UTILIZZO DEI PROVENTI DELLA VENDITA ALL'ASTA DI QUOTE O l'equivalente in valore finanziario PER FINALITÀ INTERNAZIONALI ⁽³⁾ | | | | |
| 3 | A | B | C | D | E |
| 4 | Importo totale utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere paesi terzi che non sono paesi in via di sviluppo | | | | |
| 5 | Importo totale utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere paesi terzi che sono paesi in via di sviluppo | | | | |

Legenda: x = anno di riferimento

Note:

- (1) Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo esborsato.
- (2) Nelle loro comunicazioni gli Stati membri devono fornire le definizioni utilizzate per «impegno» e «esborso». Se una parte dell'importo comunicato è impegnato e una parte esborsato nell'ambito di un programma/progetto specifico, è opportuno utilizzare due righe separate. Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere gli importi impegnati ed erogati, dovrebbe essere scelta la categoria adeguata per gli importi dichiarati. Nelle varie tabelle occorre utilizzare definizioni coerenti.
- (3) Gli Stati membri devono evitare il doppio conteggio degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico si integra in più righe, è opportuno scegliere quella più adeguata e riportare la relativa quantità una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione.

Tabella 4: Utilizzo dei proventi della vendita all'asta delle quote al fine di sostenere i paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali, in applicazione dell'articolo 3 quinquies e dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE (*) (†)

| 1 | Importo per l'anno X-1 | | Stato (†) | Tipo di sostegno (‡) | Strumento finanziario (¶) | Settore (‡) |
|----|--|---------------------------------------|----------------------------|---|--|--|
| | 1000 EUR | 1000 unità della valuta nazionale (†) | | | | |
| 2 | | | a scelta: impegno/ esborso | a scelta: mitigazione, adattamento, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili | a scelta: sovvenzione, prestito agevolato, fondi propri, altro, informazioni non disponibili | a scelta: energia, trasporti, industria, agricoltura, silvicoltura, sistemi di approvvigionamento idrico e servizi igienici, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili |
| 3 | Importo totale per il sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali | | | | | |
| 4 | Parte utilizzata, se del caso, attraverso fondi multilaterali | | | | | |
| 5 | Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF) (Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE) | | | | | |
| 6 | Fondo di adattamento nell'ambito dell'UNFCCC (Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE) | | | | | |
| 7 | Fondo speciale per i cambiamenti climatici (SCCF) nell'ambito dell'UNFCCC | | | | | |
| 8 | Fondo verde per il clima nell'ambito dell'UNFCCC | | | | | |
| 9 | Fondo per i paesi meno sviluppati | | | | | |
| 10 | Fondo fiduciario per le attività complementari nell'ambito dell'UNFCCC | | | | | |
| 11 | Per il sostegno multilaterale alle attività REDD+ | | | | | |
| 12 | Altri fondi multilaterali relative al clima (specificare) | | | | | |
| 13 | Parte utilizzata, se del caso, attraverso istituzioni finanziarie multilaterali | | | | | |
| 14 | Fondo mondiale per l'ambiente (Global Environment Fund) | | | | | |
| 15 | Banca mondiale (‡) | | | | | |
| 16 | Società finanziaria internazionale (‡) | | | | | |
| 17 | Banca africana di sviluppo (‡) | | | | | |
| 18 | Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (‡) | | | | | |
| 19 | Banca interamericana di sviluppo | | | | | |
| 20 | Altre istituzioni finanziarie multilaterali o programma di sostegno (specificare) (‡) | | | | | |

Legenda: x = anno di riferimento

Note:

- (†) Le informazioni sullo stato di avanzamento, devono, se possibile, essere disaggregate. Nelle loro comunicazioni gli Stati membri devono fornire le definizioni utilizzate per «impegno» e «esborso». Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere gli importi impegnati ed erogati, dovrebbe essere scelta la categoria adeguata per gli importi dichiarati.
- (‡) Si possono indicare più settori. Gli Stati membri possono indicare la ripartizione settoriale se dispongono di tali informazioni. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.
- (§) In questa tabella è opportuno riportare solo i sostegni finanziari incentrati sugli aspetti climatici, come specificato dagli indicatori CAD dell'OCSE.
- (¶) Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato.
- (*) Gli Stati membri devono evitare i doppi conteggi degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico si integra in più righe, è opportuno scegliere quella più adeguata e riportare la relativa quantità una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione.
- (†) Occorre scegliere lo strumento finanziario più idoneo. È possibile riportare più categorie se più strumenti finanziari riguardano il rigo in questione. La maggior parte delle sovvenzioni è concessa a istituzioni multilaterali e solo di rado si applicano altre categorie. Tuttavia sono utilizzate altre categorie per garantire la coerenza con le prescrizioni di comunicazione relative alle relazioni biennali nell'ambito dell'UNFCCC. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.
- (‡) Da riportare se le informazioni sono disponibili per un fondo multilaterale o delle banche. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.
- (§) La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata se non si dispone di nessuna informazione per le celle in questione.

Tabella 5 Utilizzo dei proventi della vendita all'asta delle quote a norma dell'articolo 3 quinquies e dell'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE per il sostegno bilaterale o regionale a favore dei paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾

| 1 | Titolo del programma/progetto | Paese/regione beneficiario | Importo per l'anno X - 1. | | Stato ⁽¹⁾ | Tipo di sostegno ⁽²⁾ | Settore ⁽²⁾ | Strumento finanziario ⁽³⁾ | Agenzia esecutiva |
|---|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|---|---|-------------------|
| 2 | | | 1000 EUR | 1000 unità della valuta nazionale ⁽⁴⁾ | selezionare: impegnato/esborsato | selezionare: mitigazione, adattamento, REDD+, attività trasversali e altro | selezionare: energia, trasporti, industria, agricoltura, silvicoltura, sistemi di approvvigionamento idrico e servizi igienici, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili | selezionare: sovvenzione, prestito agevolato, prestito non agevolato, fondi propri, investimenti diretti in progetti, fondi di investimento, politiche di sostegno fiscale e di sostegno finanziario, altro, informazioni non disponibili | |
| 3 | | | | | | | | | |

Legenda: x = anno di riferimento

Note:

- ⁽¹⁾ Le informazioni sullo stato devono essere riportate almeno nella tabella 3 e se possibile a livello disaggregato. Se gli Stati membri non sono in grado di distinguere tra gli importi impegnati ed esborsati, dovrebbe essere scelta la categoria adeguata per gli importi comunicati.
- ⁽²⁾ Si possono indicare più settori. Gli Stati membri possono indicare la ripartizione settoriale se dispongono di tali informazioni. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.
- ⁽³⁾ In questa tabella è opportuno riportare solo i sostegni finanziari incentrati sugli aspetti climatici, come specificato dagli indicatori CAD dell'OCSE.
- ⁽⁴⁾ Per la conversione delle valute si deve utilizzare un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo utilizzato.
- ⁽⁵⁾ Gli Stati membri devono evitare i doppi conteggi degli importi che figurano in questa tabella. Se un utilizzo specifico si integra in più righe, è opportuno scegliere quella più adeguata e riportare la quantità adeguata una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione.
- ⁽⁶⁾ Occorre scegliere lo strumento finanziario più idoneo. È possibile riportare più categorie se più strumenti finanziari riguardano il rigo in questione. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per il rigo in questione.
- ⁽⁷⁾ La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di nessuna informazione per le celle in questione.

2. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1208 DELLA COMMISSIONE DEL 7 AGOSTO 2020 (ALLEGATO II)

Tabella 1a - Proventi della vendita all'asta delle quote nell'anno X-1

| 1 | | Importo per l'anno X-1 | | |
|---|--|------------------------|--|--|
| 2 | | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale, se del caso ⁽¹⁾ | Osservazioni (ad es. spiegare le lacune, le circostanze nazionali rilevanti, i cambiamenti rispetto all'ultimo esercizio di comunicazione) |
| 3 | A | B | C | D |
| 4 | Importo totale dei proventi della vendita all'asta delle quote (somma delle righe 5 e 6) | Somma di B5 + B6 | Somma di C5 + C6 | |
| 5 | Importo dei proventi della vendita all'asta delle quote in applicazione dell' articolo 10 della direttiva 2003/87/CE | | | |
| 6 | Importo dei proventi della vendita all'asta delle quote in applicazione dell' articolo 3 quinquies, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE | | | |

Note

- ⁽¹⁾ Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo esborsato.

Tabella 1b - Uso dei proventi della vendita all'asta delle quote nell'anno X-1

| 1 | Importo totale esborsato nell'anno X-1 | | Di cui importo esborsato nell'anno X-1 e dichiarato impegnato negli anni precedenti X-1 | | Importo totale impegnato, ma non esborsato, nell'anno X-1 | | Equivalente in valore finanziario utilizzato nell'anno X-1 ⁽²⁾ | | Osservazioni (ad esempio, spiegare le lacune, le circostanze nazionali rilevanti, i cambiamenti rispetto all'ultimo esercizio di comunicazione) | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|
| | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale, se del caso ⁽¹⁾ | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale, se del caso ⁽¹⁾ | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale, se del caso ⁽¹⁾ | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale, se del caso ⁽¹⁾ | | |
| 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 4 | Importo totale dei proventi della vendita all'asta delle quote o l'equivalente in valore finanziario utilizzato per gli scopi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE | | | | | | | | | |
| 5 | Importo dei proventi della vendita all'asta delle quote utilizzato per gli scopi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE (se i dati consentono una dichiarazione separata) | | | | | | | | | |
| 6 | Importo dei proventi della vendita all'asta delle quote utilizzato per gli scopi di cui all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE (se i dati consentono una dichiarazione separata) | | | | | | | | | |

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

- (1) Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo esborsato.
- (2) Comunicando l'«equivalente in valore finanziario», lo Stato membro comunica i valori che sono rappresentativi della sua spesa in conformità degli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE e indica che tutti i valori riportati nelle tabelle da 2 a 6 rappresentano anche un equivalente in valore finanziario.

Tabella 2 - Uso dei proventi della vendita all'asta a scopi nazionali e dell'Unione in applicazione degli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE

| 1 | Destinazione d'uso dei proventi | Breve descrizione | Importo per l'anno X-1 | | Stato ⁽²⁾ | Proventi a norma di [contrassegnare la colonna corrispondente] | | Tipo di uso ⁽³⁾ | Strumento finanziario ⁽⁴⁾ | Agenzia esecutiva | Osservazioni |
|----------------------------------|---|--|------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|---|
| | | | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale ⁽¹⁾ | | Articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE | Articolo 10 della direttiva 2003/87/CE | | | | |
| 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 2 | ad es. titolo di programma, attività, azione o progetto | Includere il riferimento alla fonte online della descrizione dettagliata, se disponibile | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale ⁽¹⁾ | Impegnato (ma non esborsato) / esborsato | Articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE | Articolo 10 della direttiva 2003/87/CE | Indicare il tipo di uso di cui alla direttiva 2003/87/CE | Scegliere: politica di sostegno fiscale o finanziario, politica regolamentare nazionale che ricorre al sostegno finanziario, altro | ad es. ministero competente | ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici se non sono disponibili informazioni quantitative |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| (aggiungere righe se necessario) | | | | | | | | | | | |
| 6 | Importo totale dei proventi o equivalente in valore finanziario utilizzato | | Somma della colonna C | Somma della colonna D | | | | | | | |

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

- (1) Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo esborsato.
- (2) Nella comunicazione lo Stato membro fornisce le definizioni di «impegno» ed «esborso». Se una parte dell'importo comunicato è impegnata e una parte esborsata nell'ambito di un programma/progetto specifico, usare due righe separate. Se lo Stato membro non è in grado di distinguere tra importi impegnati ed esborsati, scegliere la categoria più adeguata per gli importi comunicati. Le definizioni utilizzate devono essere coerenti tra le varie tabelle.
- In generale, i proventi delle vendite all'asta «impegnati» sono quelli che sono stati legalmente impegnati per essere usati a fini energetici e climatici, ma in alcuni casi possono non essere ancora stati spesi al momento della comunicazione; i proventi delle aste «esborsati» sono quelli che al momento della comunicazione sono stati spesi. In alcuni casi, tuttavia, l'«impegno» può riferirsi ai proventi il cui uso è stato solo pianificato in via preliminare e l'«esborso» ai proventi che sono stati trasferiti a una determinata agenzia di Stato per uno scopo specifico o a un'amministrazione regionale.
- (3) Categorie d'uso di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE:
- finanziamento di attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento;
 - finanziamento delle iniziative nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
 - sviluppo delle energie rinnovabili per rispettare l'impegno dell'Unione in materia;

- sviluppo di altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile;
- sviluppo di tecnologie che aiutano a rispettare l'impegno dell'Unione a incrementare l'efficienza energetica;
- sequestro mediante silvicoltura nell'Unione;
- cattura e stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂;
- incoraggiamento del passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
- finanziamento di attività di ricerca e sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite;
- misure intese a migliorare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
- copertura delle spese amministrative connesse alla gestione dell'EU ETS;
- promozione della creazione di competenze e del ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
- altra riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici;
- altri usi interni.

Categorie di cui all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, ma non espressamente menzionate all'articolo 10, paragrafo 3:

- finanziamento di progetti comuni volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto aereo;
- misure finalizzate a combattere la deforestazione.

Lo Stato membro evita i doppi conteggi degli importi che figurano nella presente tabella. Se un uso specifico può corrispondere a diversi tipi d'uso, è possibile sceglierne più di uno; l'importo indicato non deve però essere moltiplicato ma le righe aggiuntive per i tipi d'uso devono rinviare a un'unica voce «importo».

(*) È possibile indicare varie categorie se più strumenti finanziari sono pertinenti per il programma o il progetto comunicato.

Tabella 3 - Uso dei proventi della vendita all'asta di quote a scopi internazionali

| 1 | | | Importo impegnato nell'anno X-1 ⁽¹⁾ | | Importo esborsato nell'anno X-1 ⁽²⁾ | | Osservazioni |
|---|---|---|--|--|--|--|---|
| | | | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale, se del caso ⁽³⁾ | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale, se del caso ⁽³⁾ | |
| 2 | Uso dei proventi della vendita all'asta di quote o equivalente in valore finanziario a scopi internazionali ⁽³⁾ | | | | | | ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici se non sono disponibili informazioni quantitative e qualsiasi altro complemento d'informazione ⁽³⁾ |
| 3 | A | B | C | D | E | F | G |
| 4 | Importo totale utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere i paesi terzi che non sono paesi in via di sviluppo | ■ | | | | | |
| 5 | Importo totale utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere i paesi in via di sviluppo | ■ | | | | | |

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

- (¹) Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo esborsato.
- (²) Nella comunicazione lo Stato membro fornisce le definizioni di «impegno» ed «esborso». Se una parte dell'importo comunicato è impegnata e una parte esborsata nell'ambito di un programma/progetto specifico, usare due righe separate. Se lo Stato membro non è in grado di distinguere tra importi impegnati ed esborsati, scegliere la categoria più adeguata per gli importi comunicati. Le definizioni utilizzate devono essere coerenti tra le varie tabelle.
- (³) Lo Stato membro evita i doppi conteggi degli importi che figurano nella presente tabella. Se un uso specifico può corrispondere a più di una riga, scegliere quella più adeguata e riportare il relativo importo una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive sotto forma di testo per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione.

Tabella 4 - Uso dei proventi della vendita all'asta delle quote per sostenere i paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali in applicazione degli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE⁽¹⁾ ⁽²⁾

| 1 | Importo per l'anno X-1 | | | Stato ⁽⁴⁾ | Tipo di sostegno ⁽⁵⁾ | Strumento finanziario ⁽⁶⁾ | Settore ⁽⁷⁾ | Osservazioni | |
|----|--|---|-----------------------|---------------------------------|--|--|---|--|---|
| 2 | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale ⁽³⁾ | | scegliere: impegnato/ esborsato | scegliere: mitigazione, adattamento, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili | scegliere: sovvenzione, prestito agevolato, prestito non agevolato, strumento di capitale, altro, informazioni non disponibili | scegliere: energia, trasporti, industria, agricoltura, silvicoltura, sistemi di approvvigionamento idrico e servizi igienici, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili | ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici se non sono disponibili informazioni quantitative e qualsiasi altro complemento d'informazione | |
| 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 4 | Importo totale per il sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali | | Somma della colonna B | Somma della colonna C | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 5 | parte utilizzata, se del caso, attraverso fondi multilaterali | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 6 | Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF) (articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE) | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 7 | Fondo di adattamento nell'ambito dell'UNFCCC (articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE) | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 8 | Fondo speciale per i cambiamenti climatici (SCCF) nell'ambito dell'UNFCCC | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 9 | Fondo verde per il clima nell'ambito dell'UNFCCC | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 10 | Fondo per i paesi meno sviluppati | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 11 | Fondo fiduciario per le attività complementari nell'ambito dell'UNFCCC | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 12 | Per il sostegno multilaterale alle attività REDD+ | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 13 | Altri fondi multilaterali relativi al clima (specificare) | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 14 | parte utilizzata, se del caso, attraverso istituzioni finanziarie multilaterali | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 15 | Fondo mondiale per l'ambiente (Global Environment Facility) | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 16 | Banca mondiale ⁽⁸⁾ | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 17 | Società finanziaria internazionale ⁽⁸⁾ | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 18 | Banca africana di sviluppo ⁽⁸⁾ | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 19 | Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ⁽⁸⁾ | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 20 | Banca interamericana di sviluppo ⁽⁸⁾ | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| 21 | Altre istituzioni finanziarie multilaterali o altri programmi di sostegno (specificare) ⁽⁸⁾ | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |

Legenda: X = anno di comunicazione

Note

- ⁽¹⁾ Lo Stato membro evita i doppi conteggi degli importi che figurano nella presente tabella. Se un uso specifico può corrispondere a più di una riga, scegliere quella più adeguata e riportare il relativo importo una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive sotto forma di testo per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione.
- ⁽²⁾ La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per le celle in questione.
- ⁽³⁾ Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo esborsato.
- ⁽⁴⁾ Le informazioni sullo stato sono riportate, se possibile, disaggregate. Nella comunicazione lo Stato membro fornisce le definizioni di «impegno» ed «esborso». Se lo Stato membro non è in grado di distinguere tra importi impegnati ed esborsati, scegliere la categoria più adeguata per gli importi comunicati.
- ⁽⁵⁾ Da comunicare se queste informazioni sono disponibili per fondi o banche multilaterali. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per la riga in questione.
- ⁽⁶⁾ Scegliere lo strumento finanziario più appropriato. È possibile indicare varie categorie se più strumenti finanziari sono pertinenti per la riga in questione. La maggior parte delle sovvenzioni è concessa a istituzioni multilaterali, perciò è raro che si applichino altre categorie. Sono tuttavia utilizzate altre categorie per garantire la coerenza con gli obblighi di comunicazione relativi alle relazioni biennali nell'ambito dell'UNFCCC. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per la riga in questione.
- ⁽⁷⁾ È possibile indicare più settori. Lo Stato membro può indicare la ripartizione settoriale se dispone di tali informazioni. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per la riga in questione.
- ⁽⁸⁾ Nella presente tabella riportare solo il sostegno finanziario fornito specificamente per il clima quale individuato, ad esempio, dagli indicatori del Comitato di assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economici (DAC dell'OCSE).

Tabella 5 - Uso dei proventi della vendita all'asta delle quote in applicazione degli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE per il sostegno bilaterale o regionale ai paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾ ⁽²⁾

| 1 | Titolo di programma, attività, azione o progetto | Paese/regione beneficiario/a | Importo per l'anno X-1 | | | Stato ⁽⁴⁾ | Tipo di sostegno ⁽⁵⁾ | Settore ⁽⁶⁾ | Strumento finanziario ⁽⁷⁾ | Agenzia esecutiva | Osservazioni |
|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|
| 2 | | | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale ⁽³⁾ | | scegliere: impegnato/ esborsato | scegliere: mitigazione, adattamento, REDD+, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili | scegliere: energia, trasporti, industria, agricoltura, silvicoltura, sistemi di approvvigionamento idrico e servizi igienici, attività trasversali, altro, informazioni non disponibili | scegliere: sovvenzione, prestito agevolato, prestito non agevolato, strumenti di capitale, investimenti diretti in progetti, fondi di investimento, politiche di sostegno fiscale e di sostegno finanziario, altro, informazioni non disponibili | ad es. ministero competente | ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici se non sono disponibili informazioni quantitative e qualsiasi altro complemento d'informazione |
| 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 4 | | | | | <input type="checkbox"/> | Selezionare una voce | Selezionare una voce | Selezionare una voce | Selezionare una voce | | |
| (aggiungere righe se necessario) | | | | | | | | | | | |
| 5 | Importo totale per il sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso canali bilaterali o sostegno regionale | | Somma della colonna D | Somma della colonna D | <input type="checkbox"/> | | | | | | |

Legenda: X = anno di comunicazione

- Note
- (1) Lo Stato membro evita i doppi conteggi degli importi che figurano nella presente tabella. Se un uso specifico può corrispondere a più di una riga, scegliere quella più adeguata e riportare il relativo importo una sola volta. Se del caso, si possono fornire informazioni aggiuntive sotto forma di testo per spiegare meglio la scelta di questa ripartizione.
- (2) La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per le celle in questione.
- (3) Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio annuale medio per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo esborsato.
- (4) Le informazioni sullo stato sono riportate almeno nella tabella 3 e sono riportate nella presente tabella, se possibile disaggregate. Se lo Stato membro non è in grado di distinguere tra importi impegnati ed esborsati, scegliere la categoria più adeguata per gli importi comunicati.
- (5) Nella presente tabella riportare solo il sostegno finanziario fornito specificamente per il clima quale individuato, ad esempio, dagli indicatori del DAC dell'OCSE.
- (6) È possibile indicare più settori. Lo Stato membro può indicare la ripartizione settoriale se dispone di tali informazioni. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per la riga in questione.
- (7) Scegliere lo strumento finanziario più appropriato. È possibile indicare varie categorie se più strumenti finanziari sono pertinenti per la riga in questione. La dicitura «informazioni non disponibili» può essere utilizzata solo se non si dispone di alcuna informazione per la riga in questione.

Tabella 6 - Informazioni complementari che gli Stati membri possono fornire sull'uso interno dei proventi per tipo di spesa ⁽¹⁾

| | Importo totale esborsato nell'anno X-1 | | Importo totale impegnato nell'anno X-1 | | Categorie corrispondenti nella tabella 2 | | Osservazioni |
|---|--|---|--|---|--|---|--------------|
| | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale, se del caso | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale, se del caso | Categoria nella tabella 2 | Percentuale dell'importo della categoria scelta nella tabella 2 | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |

Categorie di spesa

- 1. Sostegno diretto alla mitigazione nei settori coperti dall'EU ETS ⁽²⁾
- 2. Sostegno indiretto alla mitigazione nei settori coperti dall'EU ETS, ad esempio l'innovazione ⁽³⁾
- 3. Sostegno diretto alla mitigazione delle emissioni interne/UE nei settori non coperti dall'EU ETS ⁽⁴⁾
- 4. Sostegno indiretto alla mitigazione delle emissioni interne/UE nei settori non coperti dall'EU ETS, ad esempio l'innovazione ⁽⁵⁾
- 5. Compensazione dell'onere per i costi del carbonio ⁽⁶⁾
- 6. Spesa non per la mitigazione, ad esempio per l'adattamento ⁽⁷⁾

3. MODIFICA DEL 14 MAGGIO 2024 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1208 DELLA COMMISSIONE

Tabella 1

Proventi, generati e utilizzati, della vendita all'asta delle quote nell'anno X-1

| 1 | | Importo per l'anno X-1 | |
|---|---|------------------------|--|
| | | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale, se del caso ⁽¹⁾ |
| 3 | A | B | C |
| 4 | Importo totale dei proventi generati dalla vendita all'asta delle quote | | |
| 5 | Importo totale dei proventi generati dalle quote supplementari a norma dell'articolo 3 <i>octies bis</i> , paragrafo 3, secondo comma ⁽²⁾ | | |
| 6 | Importo totale dei proventi della vendita all'asta delle quote o equivalente in valore finanziario esborsato per gli scopi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE | | |
| 7 | Importo totale dei proventi della vendita all'asta delle quote o equivalente in valore finanziario impegnato ⁽³⁾ ma non esborsato per gli scopi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE | | |
| 8 | Importo totale dei proventi della vendita all'asta di quote o equivalente in valore finanziario non ancora impegnato né esborsato | | |
| 9 | Approccio finanziario Spiegare l'approccio nazionale pertinente (fondo, progetti ad hoc, equivalente in valore finanziario attraverso il bilancio generale, o qualsiasi combinazione di questi elementi) e le eventuali modifiche apportate all'approccio dall'ultima comunicazione | | |

Legenda: X = anno in cui avviene la comunicazione

Note:

- ⁽¹⁾ Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio medio annuo per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo esborsato.
⁽²⁾ A norma dell'articolo 3 *octies bis*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, fino al 31 dicembre 2030 una percentuale di quote è attribuita agli Stati membri con un rapporto elevato tra società di navigazione che sarebbero state sotto la loro responsabilità e la loro rispettiva popolazione nel 2020. I proventi della vendita all'asta di tale percentuale di quote sono indicati separatamente in questa voce e inclusi nell'importo indicato nella riga 4.
⁽³⁾ Per «impegno» si intende che lo Stato membro ha assegnato l'importo a un programma o a una misura specifici, ad esempio sotto forma di linea di bilancio in un fondo dedicato o sotto forma di contratto con un beneficiario, ma non l'ha ancora versato.

Tabella 2

Proventi della vendita all'asta di quote dal 5 giugno 2023 esborsati cumulativamente nell'anno X-1 agli scopi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, perseguendo l'obiettivo del 100 % di spesa

| Anno | Comunicazione di: | | | | | | | | | Osservazioni |
|---------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | % del totale | |
| 2023 ⁽²⁾ | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | | | |
| 2027 | | | | | | | | | | |
| 2028 | | | | | | | | | | |
| 2029 | | | | | | | | | | |
| 2030 | | | | | | | | | | |

Legenda: X = anno in cui avviene la comunicazione

Note:

- ⁽¹⁾ La seconda cella bianca della riga relativa a ciascun anno riporta la somma dei proventi dell'anno X-2 esborsati negli anni X-1 e X-2. Ad esempio, la cella per l'anno 2023 e l'esborso nel 2024 mostrano la somma dei proventi del 2023 esborsati nel 2023 e nel 2024. La presente tabella ha lo scopo di monitorare i proventi relativi a un determinato anno spesi per soddisfare l'obbligo del 100 %.
⁽²⁾ Dal 5 giugno al 31 dicembre 2023.

Tabella 3

Proventi della vendita all'asta delle quote esborsati o impegnati nell'anno X-1 a scopi nazionali, dell'Unione e internazionali a norma degli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE

| 1 | Tipo di uso ⁽¹⁾ | Nome del progetto o del programma | Descrizione sintetica | Categoria ⁽²⁾ | Importo per l'anno X-1 | | Stato «esborsato» e anno ⁽³⁾ | Stato «impegnato» e anno ⁽⁴⁾ | Visibilità ⁽⁵⁾ | Meccanismo di redistribuzione connesso al settore marittimo ⁽⁶⁾ | PNEC/piano per una transizione giusta ⁽⁷⁾ | Fabbricazione di tecnologie a zero emissioni nette | Osservazioni |
|----------------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------------------|---|---|--|---|---|--|---|
| 2 | Ad es. articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, ecc. | Ad es. titolo di programma, attività, azione o progetto | Includere l'agenzia esecutiva e il riferimento alla fonte online della descrizione dettagliata | Scegliere la categoria più appropriata tra le opzioni fornite | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale | Indicare l'anno in cui sono stati generati i proventi | Indicare l'anno in cui sono stati generati i proventi | Indicare in che modo è garantita la visibilità e da chi (ad es. beneficiario o ente pubblico competente) | Spuntare la casella se il progetto o il programma utilizza i proventi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3 | Indicare se l'azione attuale PNEC o un piano per una transizione giusta | Spuntare la casella se il progetto o programma riguarda la fabbricazione di tecnologie a zero emissioni nette ⁽⁸⁾ | Ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici se non sono disponibili informazioni quantitative |
| 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| (Aggiungere righe se necessario) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Importo totale dei proventi o equivalente in valore finanziario utilizzato | | | Somma della colonna D | Somma della colonna E | | | | | | | |

Legenda: X = anno in cui avviene la comunicazione

Tabella 4

Uso dei proventi della vendita all'asta di quote a scopi internazionali nell'anno X-1

| 1 | | Importo esborsato nell'anno X-1 | | Importo impegnato nell'anno X-1 | | Osservazioni |
|---|---|--|-----------|--|-----------|--|
| 2 | Uso dei proventi della vendita all'asta di quote o equivalente in valore finanziario a scopi internazionali ⁽¹⁾ | 1 000 unità della valuta nazionale, se del caso ⁽²⁾ | 1 000 EUR | 1 000 unità della valuta nazionale, se del caso ⁽²⁾ | 1 000 EUR | Ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici qualora non siano disponibili informazioni quantitative e qualsiasi altro complemento d'informazione |
| 3 | A | B | C | D | E | F |
| 4 | Importo totale utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere i paesi terzi che non sono paesi in via di sviluppo | | | | | |
| 5 | Importo totale utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere i paesi in via di sviluppo | | | | | |
| 6 | Importo totale per il sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali | | | | | Precisare quali e gli importi per canale ⁽³⁾ |
| 7 | Importo totale per il sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso canali bilaterali o regionali | | | | | Fornire una breve descrizione e precisare in quale paese terzo. |

Legenda: X = anno in cui avviene la comunicazione



THE ITALIAN CLIMATE CHANGE THINK TANK

Questo rapporto è stato curato da:

Francesca Bellisai, Analista Politiche UE e Governance, ECCO

francesca.bellisai@eccoclimate.org

Costanza Scano, Ricercatrice Transizione Industriale, ECCO

costanza.scano@eccoclimate.org

Le opinioni riportate nel presente rapporto sono riferibili esclusivamente ad ECCO – Il think tank italiano per il clima, autore della ricerca.

Per interviste o maggiori informazioni sull'utilizzo e sulla diffusione dei contenuti presenti in questo report, si prega di contattare:

Andrea Ghianda, Responsabile Comunicazione, ECCO

andrea.ghianda@eccoclimate.org

+39 3396466985

www.eccoclimate.org

Data di pubblicazione:

25 febbraio 2025